

**Dott.ssa Valeria Ardito, Sostituto Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Verona**

A seguito dell'informale convocazione avvenuta innanzi a Voi lo scorso 20 novembre, trasmetto la relazione del prof Francesco Viganò, fatta al convegno tenutosi a Milano il 9 e 10 novembre 2012 in materia di " Garanzie dei diritti fondamentali e processo penale", nella sezione " Il processo quale sede per l'efficiente accertamento dei fatti e responsabilità penali".

La relazione affronta infatti, sicuramente meglio ed in modo più esaustivo, quanto da me esposto in materia di effetti perversi del meccanismo prescrizione: il professore sottolinea difatti il carattere disfunzionale dell'attuale disciplina della prescrizione rispetto al parametro dell'efficienza del processo e della tutela degli interessi sottesi alle norme penali.

E' vero che tale intervento è intervenuto prima dell'approvazione della c.d. riforma Orlando, ma questa ha attenuato ma non eliso tali meccanismi.

Mi preme solo sottolineare che il dato di fatto, inconfutabile, che quasi tutte le sentenze di condanna vengono sistematicamente appellate anche ove non vi siano obiettive ragioni per farlo, non costituisce certo una critica alla classe forense.

Utilizzare legittimamente uno strumento procedurale per evitare la condanna definitiva del proprio cliente, nella prospettiva che il reato si prescriva, costituisce tattica difensiva deontologicamente ineccepibile. Altra valutazione deve invece essere fatta sul piano ordinamentale, chiedendosi se una disciplina normativa siffatta sia coerente con il principio di efficienza e del processo e della effettività della pena.

Allego altresì i dati statistici relativi alle sentenze della Corte di Appello di Venezia di aprile maggio e giugno di quest'anno. Non sono presenti i dati antecedenti in quanto il sistema informatico, SCPI, solo da aprile è stato impostato in modo tale da disaggregare i dati in relazione alle formule delle sentenze.

Ove si intenda esaminare i dati a livello nazionale, sarà quindi necessario procedere ad una attenta disamina degli stessi, in quanto nel numero delle sentenze di riforma saranno probabilmente ricomprese anche le sentenze di rideterminazione della pena che hanno tutt'altra valenza rispetto alle formule assolutorie.

Si osservino quindi i dati della Corte di Appello di Venezia: elevatissimo numero di prescrizioni e percentuali di assoluzioni intorno al 6-7%.

A fronte di un trend così elevato di conferme delle sentenze di primo grado (in grandissima prevalenza sentenze di condanna perché gli appelli del PM sono pochissimi) deve essere apprezzato il dato non solo di pretestuosità degli appelli, ma anche del limitato numero di innocenti gravati dalla lunghezza del processo, dato quest'ultimo che deve essere valutato a fronte dell'elevatissimo grado di impunità generato dalla prescrizione : quasi la metà dei processi pervenuti in appello.

Prima obiezione : occorre valutare anche le percentuali di riduzione della pena.

Replica: le riduzioni di pena sono minime sia dal punto di vista numerico che della sostanza della modifica (dato notorio della prassi dei c.d. "ritocchini").

Seconda obiezione : le sentenze di prescrizione non sono condanne.

Replica: le sentenze dichiarative della prescrizione (cui si può peraltro rinunciare!) presuppongono una delibazione del Giudice circa la non sussistenza di presupposti per pervenire ad una formula assolutoria più favorevole per l'imputato.

Delibazione che per il giudice di primo grado può assumere i caratteri della sommarietà, in quanto il materiale probatorio non è stato integralmente assunto, ma che per il giudice di appello scaturisce invece dalla piena cognizione delle emergenze dibattimentali già pienamente acquisite.

Infine una osservazione sulla eccessiva lunghezza dei processi penali e sulla circostanza che la L n 3 /2919 aveva postposto l'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di prescrizione proprio nella prospettiva che nelle more sarebbe intervenute modifiche legislative dirette a velocizzare l'iter del processo penale. Intervento legislativo che non è intervenuto.

La nuova disciplina dovrebbe entrare in vigore il primo gennaio prossimo, ma riguarderebbe solo i reati commessi da quella data, quindi la sua applicazione effettiva avverrà tra molti anni. C'è tutto il tempo per intervenire sul processo penale, anche attraverso le proposte, a costo zero, avanzate dal Ministro Bonafede (i famosi "i 32 punti"), cui mi permetto di suggerire una depenalizzazione di talune contravvenzioni . In particolare quelle al Codice della Strada : si tratta di un numero elevatissimo di fattispecie che ingombrano gli uffici delle Procure e dei GIP, a fronte di reati che potrebbero invece essere gestiti in via amministrativa almeno nei confronti di chi vi incorra per la prima volta (l'elemento di dissuasione non è l'arresto e l'ammenda con pena sospesa ma la confisca dell'auto, la perdita di punti della patente ovvero le incombenze dei lavori di pubblica utilità e della messa alla prova).

E quindi, anche se non a costo zero, l'investimento in risorse umane soprattutto nel personale amministrativo, ormai invecchiato e falciato dai pensionamenti, con il concreto rischio, a breve termine di un totale paralisi degli uffici giudiziari. Investimento questo di minor rapida attuazione , ma sempre possibile nell'ambito di quei 3 o 4 anni, se non di più, necessari prima che si pervenga ad una sentenza di primo grado e quindi trovi applicazione la riforma della disciplina della prescrizione.